

L'altro diritto ONLUS -
c/o Sezione di Teoria e Storia del
Diritto
Dipartimento di Scienze giuridiche
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549
del
Registro regionale delle persone
giuridiche private

Firenze, 16.07.2015

Raccomandata A/R

Fondazione Teatro della Toscana
Teatro La Pergola
Via della Pergola n. 12/32
50121 Firenze

L'Oltrarno – Scuola di formazione del mestiere dell'attore
Via dei Serragli n. 99
Firenze

e p.c.

Sindaco del Comune di Firenze
Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria n. 1
50122 Firenze

Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Via Bufalini 6
50122 Firenze

Oggetto: Diffida per la rimozione della clausola discriminatoria di cui al Bando di Ammissione 2015 “Scuola di Formazione del Mestiere dell’Attore” – Teatro della Toscana

Il sottoscritto Emilio Santoro, in qualità di Presidente dell’Associazione L’altro diritto ONLUS, la quale gestisce il Centro di informazione giuridica di secondo livello “Adirmigranti” presso ANCI Toscana ed è iscritta dal 20.01.2015 al n. 365 del “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni” di cui all’art. 6 del D.lgs. 251/2003 gestito dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) espone quanto segue.

Visto il bando di ammissione 2015 “Scuola di Formazione del Mestiere dell’Attore” diretta da Pierfrancesco Favino diffuso dal Teatro della Toscana per l’ammissione al corso di formazione

attivato presso la SCUOLA L'OLTRARNO con sede in Galleria Pio Fedi, via de' Serragli 99 – Firenze, <http://loltrarno.teatrodellatoscana.it/bando-2015.pdf>;

atteso che il suddetto bando all'art. 6 “Requisiti di accesso” stabilisce che: “*I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) essere cittadino/a italiano/a (...)*”;

si segnala che tale articolo nella parte in cui subordina l'ammissione dei candidati al possesso della cittadinanza italiana costituisce una discriminazione fondata sull'origine nazionale, come tale vietata dalla normativa italiana ed internazionale e, in particolare, dai Trattati dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'art. 18 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il quale afferma infatti che “*Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità*” e visto l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove si stabilisce che “*Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi*”;

tali disposizioni si applicano, nello specifico, alle discriminazioni tra cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

Le discriminazioni sulla base della nazionalità sono peraltro vietate dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui statuisce che “*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione*”;

quest'ultima norma estende il suo raggio applicativo a tutti gli stranieri presenti sul territorio degli Stati firmatari della predetta Convenzione e non solo ai cittadini comunitari.

L'ordinamento italiano prevede, a sua volta, un generale divieto di discriminazione, rinvenibile nell'art. 43 del D.lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che “*costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o **l'origine nazionale** o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*”; che tale disposizione al comma 2, lettera c), precisa inoltre che compie un atto discriminatorio “*chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, **alla formazione** (...)*”.


L'esclusione dei giovani di nazionalità straniera o di uno Stato appartenente all'Unione europea residenti in Italia dalla partecipazione a corsi di formazione culturale e/o artistica costituisce un limite ad una piena estrinsecazione della personalità individuale in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana, il requisito della cittadinanza italiana richiesto dal bando in questione è da ritenersi illegittimo. Anche a tale categoria di soggetti deve, infatti, essere riconosciuta la possibilità di coltivare le proprie passioni e di dedicarsi ai propri stimoli, attraverso la partecipazione ad occasioni di formazione offerte dal territorio in cui risiedono.

A tal proposito, si rammenta che recentemente la Corte Costituzionale, con sentenza del 25 giugno 2015, n. 119 ha dichiarato incostituzionale l'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale sotto il profilo degli artt. 2 e 3 Cost., in quanto la stessa costituiva *“un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza”*.

Precludere un *“percorso di formazione, specializzazione e avviamento al lavoro nel campo della recitazione”* (art. 3 del bando in questione) agli altri cittadini comunitari e agli stranieri residenti in Italia comporta la perdita di un'occasione di formazione, idonea a rappresentare uno strumento di accesso al mestiere dell'attore e pertanto la suddetta esclusione è da ritenersi illegittima anche sotto il profilo dell'accesso all'occupazione.

Con la presente, si invita pertanto codesta Fondazione a rimuovere tempestivamente la clausola di cui al predetto bando, prorogando altresì la scadenza delle iscrizioni alle selezioni (ad oggi fissata per il giorno 18 luglio 2015), in modo da consentire ai soggetti illegittimamente esclusi di proporre domanda di iscrizione al corso in un tempo utile, avvertendo sin da ora che in caso di mancata ottemperanza sarà assunta ogni ulteriore e opportuna iniziativa volta ad affermare il principio di non discriminazione e alla tutela effettiva dei diritti di coloro che dovessero subirne pregiudizio

Firenze, 16.07.2015


prof. Emilio Santoro
L'ALTRO DIRITTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E R.
CARCERE DEVIANZA E MARGINALITÀ
Via delle Pandette, 35 - 50127 FIRENZE
Fax: 055 - 4374925
Codice Fiscale: 94093950486